



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 34 del 11/04/2016 -
Determinazione nr. 653 del 12/04/2016

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – HydroGEA S.p.A. – Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione ubicato a sud dell'abitato di Pinzano a servizio della fognatura del Capoluogo, la cui rete fognaria è dotata di scolmatore di piena.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società HydroGea S.p.A. con sede legale a Pordenone in Piazzetta del Portello n. 5, con nota prot. n. 308/PEC-U/2015 del 21.12.2015 assunta al prot. n. 75062 del 22.12.15 ha presentato, a nome dell'Amministratore Unico pro-tempore, istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane di cui alla Det. Dir. n. 321 del 01.02.13;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni prot. n. 60/PEC-U/2016 di data 19.02.16 assunte al prot. n. 9110 del 19.02.16;
- con la medesima nota di data 22.12.15 l'Amministratore Unico pro tempore della Società ha chiesto il cambio della titolarità dell'autorizzazione di cui alla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 321/13 "*mediante intestazione della stessa al solo nome di HydroGEA S.p.A*";

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2008/9.8/13 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue, di data 16.12.2015;
 - nota di data 17.02.16 relativa alle condizioni di deroga per lo scarico su suolo;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie, di cui all'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. n. 152/06 e dalla C.I. 04.02.77, di data 17.12.15 sottoscritta dal Comune di Pinzano al Tagliamento;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 321 del 01.02.13 a firma del titolare dello scarico e del tecnico abilitato: di data 29.01.09:

- Tav. 1 planimetria e sezione impianto di depurazione;
 - Tav. 2 planimetria localizzazione sfioratore e relativo punto di scarico, scala 1: 2500;
- e di data ottobre 2002:
- Tav. 1 Configurazione rete fognaria su C.T.R., in scala 1:5000;
 - Tav. 2 Mappa catastale, scala 1:2000;
 - Tav. 4 Stratigrafia;

Relazione illustrativa, di data 13.10.08 a firma del tecnico abilitato con allegati n. 2 estratti planimetrici.

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma dell'Amministratore Unico della Società e di data 16.12.15;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi su suolo così caratterizzati:
 - scarico terminale delle acque provenienti dall'impianto di depurazione ubicato a sud dell'abitato di Pinzano;
 - n. 1 scarico proveniente da scolmatore di piena della rete fognaria ubicato in prossimità dell'impianto di trattamento;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque reflue domestiche e meteoriche dell'abitato di Pinzano al Tagliamento;
- gli scarichi di cui si chiede l'autorizzazione fanno parte dell'agglomerato denominato "Pinzano al Tagliamento" il cui carico totale organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti è pari a 431, come indicato nella nuova individuazione degli agglomerati approvata dalla Consulta d'ambito territoriale occidentale ai sensi della L.R. 6 del 26.07.13 (Del. D'Assemblea CATO n. 17 del 27.11.13).
- la potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione è di 420 abitanti equivalenti e attualmente ne tratta circa 420;
- l'impianto di depurazione è costituito da: grigliatura automatica, due vasche di ossidazione, vasca di sedimentazione, comparto di disinfezione e ispessimento fanghi;
- il canale dissabbiatore statico e la vasca di tipo Imhoff preesistenti rimangono a disposizione nel caso in cui sia necessario il loro utilizzo per interruzione del funzionamento di parti del depuratore biologico;
- nella planimetria in scala 1:100, allegata alla relazione illustrativa, viene indicato il "*pozzetto di campionamento*" posto subito a valle dell'impianto;
- il recapito degli scarichi è costituito dal suolo;
- dalla dichiarazione allegata all'istanza emerge "*l'attuale sussistenza delle condizioni di deroga per lo scarico su suolo... considerata l'impossibilità a recapitare in corpi idrici superficiali con periodi di asciutta non superiori a 120 giorni l'anno, in quanto la distanzadi un corpo idrico superficiale con presenza d'acqua costante risulta essere oltre un chilometro*";

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore Unico pro-tempore ha dichiarato che "*lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione*";

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 4321 del 28.01.16, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 5 Friuli Occidentale e il Comune di Pinzano al Tagliamento;

VISTO l'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002 che disciplina gli scarichi esistenti di acque reflue urbane su suolo.

RITENUTO pertanto di applicare i limiti della tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 salvo diversa disciplina regionale e il divieto assoluto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5; restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto.

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 200,00 introitati al Cap. 3580.20 "Proventi inerenti le autorizzazioni" giusta reversale n. 8599 del 29.12.2015;

RILEVATO che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia, per questa pratica di autorizzazione allo scarico, sono pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;
- L.R. 6/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che

attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società HydroGEA S.p.A. è autorizzata, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, allo scarico su suolo di acque reflue urbane in Comune di Pinzano al Tagliamento provenienti dall'impianto di depurazione ubicato a sud del Capoluogo, la cui rete fognaria è dotata di scolmatore di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere rispettati, per lo scarico dal depuratore, i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 18 c. 27 della L.R.13/2002, salvo diversa disciplina regionale e il divieto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
 - c) le acque reflue provenienti dalla fognatura comunale devono essere sottoposte al trattamento di tipo biologico, salvo quanto previsto al punto 4 del dispositivo del presente provvedimento. A tal fine deve essere applicato un sistema di intercettazione del tratto di fognatura afferente al preesistente impianto primario;
 - d) lo scolmatore di piena, può sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano Regionale per il risanamento delle acque (D.P.G.R. 384/82);
 - e) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e dello scolmatore di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
 - f) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
 - g) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto f) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
 - h) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nella vasca di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie della vasca medesima e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
 - i) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, lo scarico dallo scolmatore di piena e gli scarichi subito a monte dell'immissione nel corpo recettore;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.

I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto o di ritiro dello stesso:
 - a) COD, BOD, solidi sospesi, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale

(come N) e fosforo totale (come P) in ingresso e uscita almeno con frequenza quadrimestrale; in vasca di ossidazione:

- b) con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto;
- c) con frequenza almeno semestrale sui parametri solidi sospesi, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
- d) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).

I rapporti di prova di cui ai punti a) e d) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo;

Gli autocontrolli previsti al punto b) e c) e la frequenza dei controlli di cui al punto d) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.

- 4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
- 5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
- 6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06.
- 7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
- 8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
- 9. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 321 del 01.02.13;
- 10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta idraulico o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente.
- 11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
- 12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:

- di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia, sono pari all'importo versato.
15. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
16. Il presente atto verrà trasmesso alla Società HydroGEA S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Pinzano al Tagliamento, al CATO "Occidentale" nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dott. Sergio Cristante.

Pordenone, li 12/04/2016

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni